

RESPONSABILITÀ CIVILE
ISTITUTI SCOLASTICI
ASSICURAZIONE R.C.T. ISTITUTI SCOLASTICI
Mod. R16/05 LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N. **400141661** AGENZIA **PALESTRINA (16B 00)**
 CONTRAENTE/ASSICURATO **TIVOLI FORMA SRL** COD. FISCALE **0000010511931007**
 domicilio **VIA FRANCESCO MANNELLI 9 - TIVOLI - 00019 - RM**

decorrenza ore 24 del **15** **09** **2020** scadenza ore 24 del **15** **09** **2021** rateazione **Annuale**

emissione 1^a quietanza **15** **09** **2021**

polizza sostitutiva n° **numero** **codag.** **rateazione** **ultima quietanza** **giorno** **mese** **anno**
pagata

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.680,98	819,02	4.500,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.680,98	819,02	4.500,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
 (oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Euro **2.500.000,00** col limite di Euro **1.500.000,00** e di Euro **500.000,00**
 per ogni sinistro per ogni persona per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, da fatto delle persone addette e degli alunni medesimi, in relazione all'esercizio di

TIVOLI FORMA S.R.L. sito in **VIALE MANNELLI, 9 TIVOLI**

frequentato da n. **1033** alunni ed avente un organico di n. **75** insegnanti (di ruolo e non di ruolo).

CODICE TARIFFA

(barrare la casella corrispondente al tipo di istituto assicurato)

Istituti e scuole senza internato o semi internato:

Scuole professionali senza internato o semi internato:

- | | |
|--|---|
| ☐ 22836 Asili | ☐ 22834 Alberghiera |
| ☐ 22837 Scuole elementari e medie | ☐ 22835 Agraria |
| ☐ 22838 Scuole secondarie escluse alberghiere, agrarie, industriali | ☒ 22833 Meccanica - Chimica - Ebanisteria - Elettrotecnica - Industriale in gener |

CONDIZIONI PARTICOLARI

E CLAUSOLE SPECIALI **001**

ALLEGATI **GIPRY** **R01E/03** **APTRAC** **APPR16**

ACQ. **BSS** **P. VENDITA A** **00** **GEST.** **BSS** **P. VENDITA G** **00** **PART.** **BSS**

La garanzia è prestata anche in base alle dichiarazioni del Contraente-Assicurato retroriportate ed è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente-Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricercato prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Il Contraente/Assicurato



Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:

- Art. 6 - (Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato).
- Art. 7 - (Variazione di rischio).
- Art. 8 - (Assicurazioni complementari).
- Art. 11 - (Indicizzazione del premio).
- Art. 12 - (Recesso dal contratto in caso di sinistro).
- Art. 13 - (Anticipata risoluzione del contratto).
- Art. 14 - (Rinnovazione del contratto)
- Art. 18 - (Foro competente).

Il Contraente/Assicurato



Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 12 00 in Talea il 15/03/2020.

Agente ed Esattore

Alfabroker s.r.l.



CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 01**MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente



Allegato mod. APTRAC

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 400141661 Agenzia: PALESTRINA Cod.: 16B
Contraente: TIVOLI FORMA SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 14/09/2020

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente



Regole di comportamento nell'offerta di contratti assicurativi

ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e del Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto **TIVOLI FORMA SRL** dichiaro:

- a) di aver preso visione dell'allegato 3, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- b) di aver ricevuto l'allegato 4, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo) *Firenze*

, li *15/09/20*

Firma

Alfabroker S.r.l.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche congiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021"; o

- all'Agente D' AMICO SANTE E D' AMICO EMILIANO S. N. C., dell'Agenzia PALESTRINA contattabile via e-mail a agenzia.palestrina.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo DON MINZONI 4 00036 - PALESTRINA (RM) e/o via telefono al numero 06-9537285.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società

esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourceer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Esemplare per il Contraente

Modulo di valutazione delle esigenze e richieste dell'assicurato ai sensi dell'art. 58 Reg. Ivass n. 40/2018

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di alcune informazioni utili a valutare la coerenza del contratto rispetto alle sue esigenze di copertura assicurativa.

La Sua esigenza assicurativa è relativa ai rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio di una scuola pubblica o privata?

☒ SI

☐ NO

Se SI, la Sua esigenza assicurativa è relativa anche ai rischi di responsabilità civile conseguenti ad infortunio di personale docente e non docente soggetto ad assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro?

☒ SI

☐ NO

Ha altre esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati?

☐ SI

☐ NO

Se SI, quali?

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

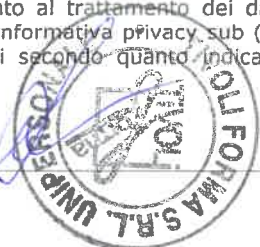
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data e luogo _____

Firma del Proponente/Contraente _____



Il Proponente/Contraente dichiara:

- di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel Profilo Cliente, qui confermati, sono necessari per la valutazione di coerenza della presente proposta rispetto alle richieste e alle esigenze assicurative dallo stesso manifestate;
- di essere stato informato, nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, in merito al fatto che il prodotto proposto viene raccomandato sulla base delle informazioni rese a Generali Italia S.p.A., in quanto ritenuto idoneo a soddisfare i bisogni assicurativi e le specifiche esigenze di copertura indicati.
- di aver ricevuto copia del presente modulo.

Data e luogo 14/09/2020
10:01

Firma del Proponente/Contraente _____



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Il contratto prevede clausole che indicano decadenze, esclusioni o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato che possono essere riportati con caratteri di particolare evidenza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE (da firmare solo in caso di rifiuto)

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste nel presente modulo nella consapevolezza che ciò pregiudica la possibilità di individuare un contratto coerente rispetto alle mie esigenze assicurative.

Data e luogo roma 15/09/2020

Firma del Proponente/Contraente _____

Firma dell'Intermediario _____

Alfabroker s.r.l.



DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE NON COERENZA (da firmare solo in caso di contratto non coerente)

Il sottoscritto Proponente/Contraente dichiara:

- di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel Profilo Cliente, qui confermati, sono necessari per la valutazione di coerenza della presente proposta rispetto alle richieste e alle esigenze assicurative dallo stesso manifestate;
- di essere stato informato in merito al fatto che il prodotto scelto dal medesimo Proponente/Contraente risulta non coerente rispetto ai bisogni manifestati ed alle specifiche esigenze di copertura assicurativa allo stesso indicate nel presente modulo ma che è sua volontà procedere comunque alla stipulazione del contratto.

Data e luogo _____

Firma del Proponente/Contraente _____

Firma dell'Intermediario _____

TIMBRO CON GLI ESTREMI DELL'AGENZIA
(da indicare sempre)

PALESTRINA 16B 00

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Eventuale posizione di riferimento agenziale (es. numero polizza) _____

Per quanto concerne il dettaglio delle singole garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920554 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.r. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese WASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Il contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione di premio

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- 001 - Responsabilità per infortuni sofferti da dipendenti della proprietà addetti alla conduzione delle parti comuni del fabbricato



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede specifici massimali (per sinistro, per morte o lesioni personali, per danni a cose) che sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.

La garanzia opzionale 001 contiene una franchigia: il danno differenziale, rispetto a quanto liquidato dall'INAIL, per eventuali infortuni dei prestatori di lavoro richiede la morte o un'invalidità permanente di grado non inferiore al 6% - quantificata secondo la tabella INAIL.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni.

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.

Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Danni.

Rimborso

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.



Quando comincia la copertura o quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Il Contraente e Generali Italia possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurazione RCT Istituti Scolastici è rivolta a asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori, scuole medie superiori (professionali e non) – siano essi istituti pubblici o privati.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 23,00 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvisoriale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00147 - fax 06 84833004 - e-mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

ALL'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Ari Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920564 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.013.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com, Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritta al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado purché senza internato.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate a scelta del Contraente:

- ✓ Le somme dovute a terzi, compresi gli alunni, dall'istituto a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o di danni corporali in conseguenza di fatti compiuti in relazione all'esercizio dell'istituto compresa l'attività didattica, ricreativa e sportiva;
- ✓ Le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso personale insegnante e non.

E' compresa la responsabilità dei degli organi collegiali e del personale insegnante e non dell'istituto.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ A cose che l'Assicurato detenga;
- ✗ Da furto e a cose da incendio;
- ✗ Di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1763, 1764, 1765 bis e 1766 Codice Civile;
- ✗ A mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- ✗ Derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- ✗ Da circolazione stradale, da navigazione e da impiego di aeromobili;
- ✗ Da impiego di macchinari azionati da persona non abilitata;
- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ Da inquinamento;
- ✗ Da malattie professionali;
- ✗ Dalla pratica dello sci.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i danni che avvengono nei territori di Unione Europea, Norvegia, Apdorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esauritive sulle circostanze del rischio (1392 e 1393 Codice Civile), inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1397 e 1398 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.

Il premio è dovuto in base alle condizioni di assicurazione.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).





Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso spendendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.



Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

Contraente: **TIVOLI FORMA SRL**

Polizza n°: **400141661**



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Nel testo la parola «Società» designa la Società Generali Italia - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

1. CONDIZIONI GENERALI

Art. - 1 Oggetto dell'assicurazione

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

- b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

Art. - 2 Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

1 - Non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro*

rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II - L'assicurazione non comprende i danni:

- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;*
- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;*
- g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in rendita dopo la consegna a terzi;*
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;*
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.*

III - L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

Queste ultime esclusioni si applicano anche alla garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", se operante.

Art. 3

**Rischi atomici
e danni
all'ambiente**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;*

- *inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;*
- *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Art. 4**Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Art. 5**Decorrenza dell'assicurazione - Proroga del contratto - Pagamento del premio**

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;

- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 6

Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

Qualora il contratto abbia per oggetto un'azienda oppure cose o animali l'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. *Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.*

Art. 7

Variazione di rischio

Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Art. 8

Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 9

Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 10**Gestione
delle vertenze
di danno -
Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11**Indicizzazione
del premio**

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 12**Recesso
dal contratto
in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 13

Anticipata risoluzione del contratto

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.

Art. 14

Rinnovazione del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Art. 15

Dichiarazioni del Contraente - Forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 16

Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

1)

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (*escluse le malattie professionali*) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (*escluse le malattie professionali*) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L..

In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

2)

Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.

3)

Regolazione premio

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del prerentivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo.

3. CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL TIPO DI ASSICURAZIONE AUTOMATICAMENTE OPERANTI (SENZA BISOGNO DI RICHIAMO)

Mod. R16

Assicurazione RCT Istituti scolastici

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi, compresi gli alunni, da fatto delle persone addette e degli alunni medesimi, in relazione all'esercizio dell'istituto scolastico indicato in polizza frequentato dal numero di alunni ed avente in organico il numero di insegnanti (di ruolo e non di ruolo) indicati in polizza.

Per gli infortuni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali opera l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la presente assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23.2.2000 n. 38 con esclusione delle malattie professionali.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità facente capo:

- al personale insegnante e non insegnante;
- agli organi collegiali costituiti nell'istituto scolastico a norma delle leggi vigenti ed ai loro componenti.

A parziale deroga dell'art. 2 punto c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è riconosciuta la qualifica di «terzo» limitatamente alle lesioni personali, al personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché la causa dell'infortunio non sia imputabile all'infortunato stesso.

L'assicurazione vale anche per l'attività didattico-ricreativa e sportiva, anche svolta in orario extrascolastico - sempreché in relazione ad iniziative promosse dagli organi scolastici e con esclusione dell'esercizio dello sci - compreso il rischio derivante dal trasferimento degli alunni, sotto la sorveglianza del personale all'uopo designato dalla scuola, in campi sportivi, palestre e viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 punto i) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì i danni verificatisi durante gite scolastiche organizzate e visite collettive ad istituti, luoghi di istruzione, stabilimenti ed impianti, sempreché l'attività suddetta si svolga sotto la sorveglianza di personale dell'Istituto assicurato.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado purché senza internato.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate a scelta del Contraente:

- ✓ Le somme dovute a terzi, compresi gli alunni, dall'istituto a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o di danni corporali in conseguenza di fatti compiuti in relazione all'esercizio dell'istituto compresa l'attività didattica, ricreativa e sportiva;
- ✓ Le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso personale insegnante e non.

E' compresa la responsabilità del degli organi collegiali e del personale insegnante e non dell'istituto.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ A cose che l'Assicurato detenga;
- ✗ Da furto e a cose da incendio;
- ✗ Di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- ✗ A mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- ✗ Derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- ✗ Da circolazione stradale, da navigazione e da impiego di aeromobili;
- ✗ Da impiego di macchinari azionati da persona non abilitata;
- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ Da inquinamento;
- ✗ Da malattie professionali;
- ✗ Dalla pratica dello sci.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i danni che avvengono nei territori di Unione Europea, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).





Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.r. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione di premio

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- 001 - Responsabilità per infortuni sofferti da dipendenti della proprietà addetti alla conduzione delle parti comuni del fabbricato



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede specifici massimali (per sinistro, per morte o lesioni personali, per danni a cose) che sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.

Le garanzia opzionale 001 contiene una franchigia: il danno differenziale, rispetto a quanto liquidato dall'INAIL, per eventuali infortuni dei prestatori di lavoro richiede la morte o un'invalideria permanente di grado non inferiore al 6% - quantificata secondo la tabella INAIL.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come deve pagare?



Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Il Contraente e Generali Italia possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurazione RCT Istituti Scolastici è rivolta a asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori, scuole medie superiori (professionali e non) – siano essi istituti pubblici o privati.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 23,00 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

ALL'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SPESE LEGALI E PERITALI
AZIENDE

T06/06

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI AZIENDE

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N.	400141665	AGENZIA	PALESTRINA (16B 00)
CONTRAENTE/ASSICURATO	TIVOLI FORMA SRL	COD. FISCALE	0000010511931007
domicilio	VIA FRANCESCO MANNELLI 9 - TIVOLI - 00019 - RM		
decorrenza ore 24 del	giorno	15	09
	anno	2020	
scadenza ore 24 del	giorno	15	09
	anno	2021	
rateazione	ANNUALE		
emissione 1 ^a quietanza	giorno	15	09
	anno	2021	
polizza sostituita			

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
653,19	138,81	792,00	653,19	138,81	792,00

MASSIMALI ASSICURATI

con il limite di

20.000,00	100.000,00
-----------	------------

per sinistro

per anno assicurativo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ISTITUTO SCOLASTICO, SCUOLE PROFESSIONALI

Elementi di rischio variabili convenuti per il conteggio del premio ai sensi dell'art. 2 C.G.A.	Preventivi degli elementi di rischio	Tasso pro mille
Fatturato	2.000.000,00	0,396000
Premio minimo	594,00	

Ulteriori dichiarazioni del Contraente-Assicurato:

- assicurazioni per lo stesso rischio coperto con la presente assicurazione stornate negli ultimi 5 anni:
NO ☒ : SI ☐ cioè _____
- altre assicurazioni in corso per lo stesso rischio coperto con la presente assicurazione:
NO ☒ : SI ☐ cioè _____
- sinistri denunciati per lo stesso rischio coperto con la presente assicurazione negli ultimi 5 anni:
NO ☒ : SI ☐ in numero di 0 e per un importo totale di euro _____

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

T065					
------	--	--	--	--	--

ALLEGATI MODELLI

GIPRY	SANZINT	T12	
-------	---------	-----	--

ACQ.	P. VENDITA A	GEST.	P. VENDITA G	PART.
------	--------------	-------	--------------	-------

La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente-Assicurato ed è regolata dalle condizioni generali e particolari contenute nel Modello T12 e dalle clausole speciali e/o allegati i cui codici sono indicati nel retro che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente-Assicurato dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.

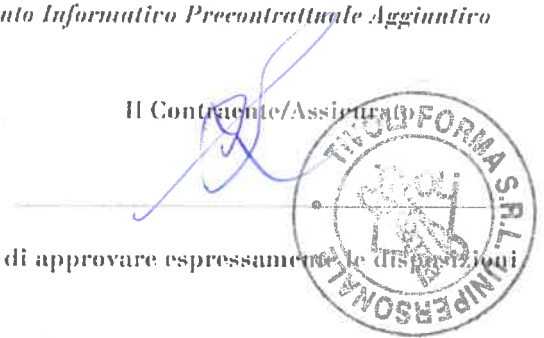


Il Contraente-Assicurato



Il Contraente-Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo – DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Il Contraente-Assicurato



Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni di assicurazione mod. T12:

- Art. 1 - Il comma (sospensione dell'assicurazione per ritardato pagamento del premio)
- Art. 2 - V e VI comma (sospensione dell'assicurazione per inadempimento degli obblighi connessi alla regolazione)
- Art. 3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 4 - Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività cui si riferisce il contratto
- Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
- Art. 22 - Gestione del sinistro

Il Contraente-Assicurato



Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____
a mani del sottoscritto oggi, alle ore 12.00 in 1 TIVOLI

il 15/09/2020

Agente ed Esattore

Alfabroker S.r.l.



CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 400141665

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce codici di clausole speciali.

CODICE T065 – ANTICIPI A LEGALI E PERITI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 23 (Liquidazione del danno), nei soli casi in cui sia definitivamente accertata l'operatività della garanzia, la Società si impegna a corrispondere anticipi a legali e periti incaricati a norma del presente contratto fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascun sinistro.

Fermo il resto.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente



Regole di comportamento nell'offerta di contratti assicurativi

ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e del Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto **TIVOLI FORMA SRL** dichiaro:

- a) di aver preso visione dell'allegato 3, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- b) di aver ricevuto l'allegato 4, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo) **TIVOLI**

, li **15/09/2020**

Firma


Alfabroker S.r.l.

Allegato SANZINT

Esemplare per il Contraente

N° Contratto 400141665 Agenzia PALESTRINA Cod. 16B 00Contraente TIVOLI FORMA SRL**MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Data 15/09/2020

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarietà sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenze, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021; o

- all'Agente D' AMICO SANTE E D' AMICO EMILIANO S. N. C. , dell'Agenzia PALESTRINA contattabile via e-mail a agenzia.palestrina.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo DON MINZONI 4 00036 - PALESTRINA (RM) e/o via telefono al numero 06-9537285 .

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficienza del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società

esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Metop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Assicurazione spese legali e peritali per le aziende private

Esemplare per il Contraente

Modulo di valutazione delle esigenze e richieste dell'assicurato ai sensi dell'art. 58 Reg. Ivass n. 40/2018

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di alcune informazioni utili a valutare la coerenza del contratto rispetto alle sue esigenze di copertura assicurativa.

La Sua esigenza assicurativa è relativa ai rischi di spese per assistenza legale e peritale a seguito di vertenze connesse allo svolgimento dell'attività aziendale?

☒ SÌ

☐ NO

Se SÌ, la Sua esigenza assicurativa è relativa anche ai rischi di spese per assistenza legale e peritale di vertenze connesse alla circolazione di veicoli aziendali?

☐ SÌ

☒ NO

La Sua esigenza assicurativa è relativa ai rischi di spese per assistenza legale e peritale sostenute dai soli dirigenti e quadri a seguito di vertenze connesse allo svolgimento dell'attività aziendale?

☐ SÌ

☒ NO

Dopo aver ricevuto illustrazione sia delle condizioni economiche del contratto con durata annuale sia di quelle del contratto con durata poliennale non rescindibile ai sensi della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del 10% (pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, a partire dalla scadenza della quinta annualità), la sua esigenza è relativa ad un contratto?

☒ Annuale

☐ Poliennale

Ha altre esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati?

☐ SÌ

☐ NO

Se SÌ, quali?

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Assicurazione spese legali e peritali per le aziende private

all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Assicurazione spese legali e peritali per le aziende private

pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data e luogo _____

Firma del Proponente/Contraente _____

Il Proponente/Contraente dichiara:

- di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel Profilo Cliente, qui confermati, sono necessari per la valutazione di coerenza della presente proposta rispetto alle richieste e alle esigenze assicurative dallo stesso manifestate;
- di essere stato informato, nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, in merito al fatto che il prodotto proposto viene raccomandato sulla base delle informazioni rese a Generali Italia S.p.A., in quanto ritenuto idoneo a soddisfare i bisogni assicurativi e le specifiche esigenze di copertura indicati.
- di aver ricevuto copia del presente modulo.

Data e luogo **15/09/2020**
09:55

Firma del Proponente/Contraente _____



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Assicurazione spese legali e peritali per le aziende private

Il contratto prevede clausole che indicano decadenze, esclusioni o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato che possono essere riportati con caratteri di particolare evidenza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

(da firmare solo in caso di rifiuto)

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste nel presente modulo nella consapevolezza che ciò pregiudica la possibilità di individuare un contratto coerente rispetto alle mie esigenze assicurative.

Data e luogo _____

Firma del Proponente/Contraente _____

Firma dell'Intermediario _____



DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE NON COERENZA

(da firmare solo in caso di contratto non coerente)

Il sottoscritto Proponente/Contraente dichiara:

- di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel Profilo Cliente, qui confermati, sono necessari per la valutazione di coerenza della presente proposta rispetto alle richieste e alle esigenze assicurative dallo stesso manifestate;
- di essere stato informato in merito al fatto che il prodotto scelto dal medesimo Proponente/Contraente risulta non coerente rispetto ai bisogni manifestati ed alle specifiche esigenze di copertura assicurativa allo stesso indicate nel presente modulo ma che è sua volontà procedere comunque alla stipulazione del contratto.

Data e luogo _____

Firma del Proponente/Contraente _____

Firma dell'Intermediario _____

TIMBRO CON GLI ESTREMI DELL'AGENZIA
(da indicare sempre)

PALESTRINA 16B 00

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Assicurazione spese legali e peritali per le aziende private

Eventuale posizione di riferimento agenziale (es. numero polizza) _____

Per quanto concerne il dettaglio delle singole garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione

Assicurazione delle Spese Legali e Peritali Aziende

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI"

Edizione 01/01/2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.r. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IAS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solubilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solubilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Spese Legali e Peritali



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

- T066 - Applicazione di una franchigia di Euro 2.000 per sinistro

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- T063 - Estensione alle vertenze da circolazione di veicoli a motore aziendali
- T065 - Erogazione di anticipi in sede di liquidazione

N.B. - Su esplicita richiesta l'assicurazione può essere prestata anche nella forma limitata alle vertenze che riguardano i soli dirigenti e quadri dell'azienda contraente, in ottemperanza ad obblighi derivanti da contratto collettivo.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Le garanzie opzionali possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia, se attivata, prevede specifici massimali per sinistro e per anno. Detti massimali sono indicati nella Scheda di polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- vertenze relative a inadempimenti contrattuali di fornitori: soglia di valore minimo della vertenza di Euro 2.500 e scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000
- vertenze da inquinamento accidentale: scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633; DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS;

- per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure

- per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

Assistenza diretta / in convenzione / Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri è affidata a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Danni.

Obblighi dell'impresa

Ricevuta la denuncia del sinistro DAS si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e per svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato.

DAS provvederà - per conto di Generali Italia - a liquidare, nei limiti dell'operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell'Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l'attività professionale svolta in favore dell'Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale. La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza - entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Danni.

Rimborso

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurazione delle Spese Legali e Peritali - Aziende è rivolta ai titolari di impresa.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 21,00 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvisoriale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 34633004 - e-mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

ALL'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06,44,494,313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 3351025 - posta elettronica certificata: servizio_clienti@pec.das.it.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione delle Spese Legali e Peritali Aziende

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.

Partecipazione "ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920564 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.613.623.450,00 I.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione del rischio di dover sostenere spese per legali e periti in relazione a vertenze aziendali.

Spese Legali e Peritali



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le spese per legali, periti ecc. sostenute dal titolare o/o dai dipendenti dell'azienda per vertenze stragiudiziali e giudiziali, attinenti alle seguenti casistiche, in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività dell'azienda:

- ✓ Illeciti extraccontrattuali subiti o commessi (compreso l'inquinamento da rottura di impianti e condutture aziendali);
- ✓ Inadempiimenti contrattuali di fornitori;
- ✓ Proprietà e locazione dei locali aziendali;
- ✓ Rapporti di lavoro, agenzia, rappresentanza;
- ✓ Procedimenti per delitto colposo o contravvenzione;
- ✓ Provvedimenti amministrativi per violazioni della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e sulla protezione dei dati personali;
- ✓ Chiamata a testimoniare.

Opzionalmente è possibile estendere la garanzia alla circolazione dei veicoli a motore aziendali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- ✗ Recupero crediti;
- ✗ Imputazioni per fatto doloso;
- ✗ Diritto tributario e fiscale;
- ✗ Contraffazioni di marchio e violazioni di diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva nonché concorrenza sleale;
- ✗ Rapporti fra soci o/o amministratori;
- ✗ Rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con compagnie di assicurazione;
- ✗ Detenzione di sostanze radioattive;
- ✗ Navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- ✗ Tumulti popolari, fatti bellici, atti di vandalismo;
- ✗ Diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ Due o più assicurati tra di loro (salvo le vertenze di lavoro).

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaurienti sulle circostanze del rischio (1392 e 1393 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1397 e 1398 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come pagare il premio?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Se non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e

riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.

Limitatamente alle vertenze non derivanti da illeciti extraccontrattuali o da procedimenti penali, la garanzia opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dalla decorrenza del contratto. In ogni caso la garanzia opera per i sinistri denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. Inoltre in caso di procedura concorsuale o di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza alla scadenza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.

 Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI AZIENDE

Contratto di Assicurazione spese legali e peritali aziende

Contraente: **TIVOLI FORMA SRL**

Polizza n°: **400141665**



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI AZIENDE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde 800475633 – Fax (045) 8351023, sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Società:	la società Generali Italia S.p.A.;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Impresa:	l'Impresa indicata in polizza alla voce "Contraente/Assicurato";
Assicurato:	l'Impresa, i dipendenti dell'Impresa regolarmente iscritti a libro paga e matricola, i lavoratori operanti nell'Impresa in regime di somministrazione nonché i collaboratori familiari, tutti con riferimento esclusivo all'attività svolta per conto dell'Impresa nell'ambito dei compiti connessi all'esercizio della stessa;
Fatto illecito:	l'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico;
Illecito extracontrattuale:	quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante;
Inadempimento contrattuale:	il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto;

Sinistro:	il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale;
Delitto:	la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa;
Contravvenzione:	la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda;
Transazione:	l'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro;
Colposo (o contro l'intenzione):	il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie;
Doloso (o secondo l'intenzione):	il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge;
Spese di giustizia nel processo penale:	i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato;
Sentenza passata in giudicato:	provvedimento definitivo, non più impugnabile;
Derubricazione del reato:	il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale;
Estinzione del reato:	cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1****Pagamento
del premio
e decorrenza
della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; *altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.*

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende rigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi quindici giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- o in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- o tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- o per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- o con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- o con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- o per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- o per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- o altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 2**Regolazione
del premio**

In quanto convenuto in base agli elementi di rischio variabili indicati in polizza, il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo esposto in polizza e verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto) con riguardo alle variazioni subite dai medesimi elementi di rischio nel corso di questo periodo, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società l'indicazione dei suddetti elementi di rischio variabili (il volume d'affari si intende al netto dell'I.V.A.).

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

La mancata comunicazione da parte del Contraente dei dati occorrenti per la

regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può mettergli a disposizione un ulteriore termine, non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente o a dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli ed il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il registro delle fatture emesse.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo relativo all'elemento di rischio variabile (oppure - se operante la Clausola Speciale T063 - al numero totale di reicoli) superi il 50% di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo dell'elemento variabile. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 80% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 3

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 4

Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività cui si riferisce il contratto

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività d'impresa dichiarata in polizza, il contratto si risolve di diritto.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto previsto dall'art. 18 (Operatività della garanzia).

Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (fallimento) ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

Nel caso di alienazione dell'azienda l'Assicurato deve darne comunicazione alla

Società e comunicare altresì all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, fermo l'obbligo al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Società nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

Art. 5**Recesso
in caso
di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, per ciascuna polizza la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6**Dichiarazioni
relative
alle circostanze
del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 7**Aggravamento
del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio diverso dalla variazione degli elementi di rischio di cui all'art. 2.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8**Diminuzione
del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, diverso dalla variazione degli elementi di rischio di cui all'art. 2, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10

Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione alla Società va fatta con lettera raccomandata, con telegramma o con telefax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, esclusa ogni diversa forma.

Art. 11

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13

Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 14

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**Art. 15****Garanzie
prestare**

La Società assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata in polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell'ambito dell'attività d'impresa che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'articolo seguente (Vertenze assicurate).

Tali spese sono esclusivamente:

- le spese per l'intervento di un solo legale; nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all'Autorità giudiziaria estera competente;
- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell'Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).

Art. 16**Vertenze
assicurate**

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
- c) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati ove l'Impresa esercita la propria attività;
- d) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti dell'Impresa da propri dipendenti iscritti a libro paga e matricola o da propri agenti o rappresentanti nonché da lavoratori operanti nell'Impresa in regime di somministrazione;
- e) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- f) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze ai Decreti Legislativi n° 626/1994, 494/1996 ("Salute e sicurezza nei posti di lavoro e nei cantieri") e 196/2003 (ex L. 675/1996 "Privacy"), *con esclusione dei procedimenti dinanzi al Garante*;
- g) procedimenti civili o penali nei quali l'Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture all'Impresa di beni o di servizi (compresa la somministrazione di lavoro) inerenti la propria attività, *qualora il valore della vertenza superi euro 2.500,00; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 1.000,00*. Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le

- vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), semprechè il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, *permanendo l'esclusione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo*;
- i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture; *per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00.*

DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 17

Esclusioni

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) *imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato;*
 - b) *materia contrattuale (salvo quanto previsto dall'art. 16 - Vertenze assicurate) nonché recupero di crediti;*
 - c) *diritto tributario e fiscale;*
 - d) *contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;*
 - e) *rapporti fra soci e/o amministratori;*
 - f) *rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;*
 - g) *detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa determinato (salvo quanto previsto dall'art. 16, lett. i));*
 - h) *circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;*
 - i) *sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;*
 - j) *diritto di famiglia, successioni e donazioni;*
 - k) *diritto amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16, lett. f);*
 - l) *rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all'art. 16, lett. d), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore dell'Impresa;*
 - m) *rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.*
- Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'art. 16, lett. h).*

Art. 18

Operatività della garanzia

L'Assicurazione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) *dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;*
- b) *trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.*

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o

l'inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente alla garanzia di cui all'art. 16 (Vertenze assicurate), lett. d), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.

Art. 19

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 20

Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Nel caso coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente polizza, quest'ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

In particolare, le garanzie di cui alla presente polizza esplicheranno effetto solo qualora si cessato l'interesse dell'Assicuratore della Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art. 1917, 3° comma del codice civile.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 21

Denuncia del sinistro e scelta del legale

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.

2. **DENUNCIA SCRITTA**: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e

documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure
- per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. *In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.*

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l'Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 22

Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all'art. 21 "Denuncia del sinistro e scelta del legale", DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 21 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- *l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;*
- *gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;*
- *gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;*
- *l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addirvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.*

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e consulenti tecnici.

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 23

Liquidazione del danno

DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell'operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell'Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l'attività professionale svolta in favore dell'Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra parte, saranno a carico della Società, *dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.*

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell'indennizzo assicurativo pagato.

CLAUSOLA SPECIALE OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA

Codice T064

Assicurazione a favore di dirigenti e quadri Nel paragrafo Definizioni (e dunque nel presente contratto) la voce "Assicurato" deve intendersi abrogata e sostituita dalla seguente:

- "**Assicurato:** tutti e solo i lavoratori dipendenti dell'Impresa aventi la qualifica di Dirigente o di Quadro regolarmente iscritti a libro paga e matricola, con riferimento esclusivo all'attività svolta per conto dell'Impresa e nell'ambito dei compiti connessi all'esercizio della stessa."

Devono inoltre intendersi abrogati i punti c), d), h) dell'art. 16 (Vertenze assicurate), nonché il terzo comma dell'art. 18 (Operatività della garanzia).

Ad integrazione dell'art. 15 (Garanzie prestate) si precisa che l'assicurazione opera in conseguenza di sinistri verificatisi nell'ambito dell'espletamento di servizio e nell'adempimento di compiti di ufficio, imputabili agli Assicurati stessi anche per fatto di propri collaboratori purché non esista conflitto di interessi con il Contraente.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD53314DA2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 5.792,00
Oggetto	ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE TIVOLI FORMA SRL PER A..F. 2021/2022
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936